

Care Colleghe e cari Colleghi,

come è noto, la professione di Avvocato non è solamente un lavoro socialmente qualificante e qualificato per il corredo di competenze, cultura e umanità che devono permeare l'esercizio, ma soprattutto l'adempimento della missione di difesa e concreta attuazione dei valori di libertà, giustizia ed effettiva eguaglianza che la Costituzione della Repubblica pone a fondamento della coesione solidale della comunità nazionale.

Questo compito di così alta rilevanza esige che l'Avvocato riscuota il massimo affidamento da parte dei cittadini non solo sul piano delle capacità tecnico giuridiche, ma altresì ed ancor più sulla indipendenza, correttezza e dignità personale della sua figura.

Il Codice deontologico prescrive (art.9) che la professione sia esercitata oltre che con diligenza e competenza, con probità, dignità e decoro, rispettando i principi della libera e leale concorrenza, e salvaguardando tali principi e la propria reputazione e l'immagine della professione forense anche al di fuori dell'attività professionale. Il dovere di corretta informazione sulla propria attività professionale (art.35) deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, e non deve essere comparativa, né equivoca, né denigratoria, ingannevole, suggestiva, e le cui forme e modalità devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

L'evoluzione tecnologica e la crescente diffusione dei social media hanno reso necessario un approfondimento dei principi deontologici tradizionali alla luce delle nuove modalità di comunicazione digitale. La legge professionale stabilisce inequivocabilmente che tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Questo principio si estende necessariamente a tutti i social network e alle piattaforme digitali, senza alcuna eccezione.

La normativa deontologica riconosce la legittimità dell'utilizzo delle piattaforme digitali per finalità informative professionali; è certamente consentito avvalersi di strumenti quali siti internet, piattaforme di blogging e profili sui social network per illustrare la propria realtà professionale, descrivere le aree di competenza e comunicare i servizi offerti dal proprio studio, ma tale facoltà deve essere esercitata nel rigoroso rispetto dei parametri normativi che impongono contenuti autentici, chiari e privi di elementi di raffronto con altri operatori del settore. Rimangono categoricamente escluse dall'ambito della comunicazione consentita le modalità espressive di carattere enfatico.

È consolidato il principio secondo cui i doveri deontologici sussistono anche quando l'avvocato si esprima al di fuori dell'attività professionale stricto sensu, purché le sue manifestazioni possano incidere negativamente sul prestigio e sulla dignità della classe forense. Questo principio assume particolare rilevanza nell'era digitale, dove la natura pubblica e permanente delle comunicazioni amplifica significativamente l'impatto di qualsiasi violazione deontologica. Particolare attenzione merita il fenomeno delle manifestazioni implicitamente auto-elogiative sui social media, che spesso si celano dietro la condivisione sistematica di successi professionali, la pubblicazione enfatica di riconoscimenti o la narrazione compiacente di casi di particolare risonanza. È noto che può integrare "pubblicità occulta" qualsiasi

forma di comunicazione che, per le sue caratteristiche intrinseche, non consenta al lettore di percepire immediatamente di trovarsi al cospetto di un'informazione pubblicitaria.

L'uso di linguaggi commerciali o di modalità espressive inappropriate sui social media può facilmente compromettere l'immagine professionale. È consolidato il principio secondo cui la pubblicità informativa costituisce illecito disciplinare quando venga svolta con modalità lesive del decoro e della dignità della professione. Espressioni che richiama il mondo commerciale, terminologie enfatiche o superlative, promesse di risultati o garanzie di successo sono incompatibili con la dignità della professione forense e devono essere rigorosamente evitate.

Per garantire un uso responsabile dei social media, si ritiene necessario che ogni Collega adotti alcune precauzioni fondamentali: ogni contenuto pubblicato deve essere valutato alla luce dei principi di dignità, decoro e correttezza professionale; deve essere evitata qualsiasi forma di auto-promozione che possa configurarsi come pubblicità elogiativa o suggestiva; particolare attenzione deve essere prestata alle interazioni con colleghi e terzi, evitando qualsiasi forma di polemica o di critica che possa compromettere l'immagine della professione; la condivisione di contenuti professionali deve essere sempre improntata alla massima sobrietà, evitando qualsiasi enfaticizzazione dei propri risultati o delle proprie capacità che possa assumere carattere auto-celebrativo.

Il Consiglio dell'Ordine richiama tutti i Colleghi alla necessità della più rigorosa osservanza dei precetti deontologici sopra richiamati, e ciò anche nelle comunicazioni "social", nelle "chat" e in qualsiasi tipo di rappresentazione della propria figura, persona e attività. Si evitino perciò manifestazioni surrettiziamente auto elogiative, esaltazioni della propria capacità o competenza professionale, evocazioni di successi, e promesse di gratuità di prestazioni ed ogni altra fattispecie vietata dalla deontologia della professione.

La vigilanza deontologica sui social media non deve essere intesa come una limitazione della libertà di espressione, ma come una necessaria tutela dei valori fondamentali dell'avvocatura. Ogni violazione commessa sui social media può avere un impatto amplificato sulla percezione pubblica della professione forense e sulla fiducia che i cittadini ripongono nell'avvocatura come presidio di legalità e giustizia.

Il Consiglio dell'Ordine da parte sua sarà doverosamente inflessibile nel segnalare agli Organi Disciplinari, ove dovesse riscontrarle, le eventuali deviazioni da parte di Avvocati dai superiori principi deontologici irrinunciabili a tutela della nobiltà della nostra professione, confidando che nel comune interesse alla immagine dell'Avvocatura non debba esercitare tali potestà.

Siracusa 04.11.2025



Il Presidente  
Avv. Antonio Randazzo